REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/77 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1977

che completa il regolamento (CEE) n. 1790/76 recante modalità di applicazione delle misure spèciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 3,

considerando che le modalità di applicazione del regolamento citato sono state adottate con regolamento (CEE) n. 1790/76 della Commissione, del 22 luglio 1976 [2];

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1900/74, l'integrazione viene concessa per una produzione calcolata applicando alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta un rendimento indicativo che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1777/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di soia [3], può essere differenziato tenuto conto della coltura praticata e del rendimento constatato nelle principali zone di produzione della Comunità;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione, è opportuno stabilire i criteri per la constatazione del rendimento indicativo e prevedere, in particolare, la differenziazione di tale rendimento secondo il tipo di coltura praticato;

considerando che, data la ripartizione geografica della produzione di soia nella Comunità, è opportuno prevedere la fissazione di una o più zone omogenee di produzione per ciascun tipo di coltura;

considerando che, per facilitare la determinazione dei rendimenti indicativi, è opportuno precisare i dati che gli Stati membri produttori devono comunicare alla Commissione;

considerando che, ciò premesso occorre completare in conformità il regolamento (CEE) n. 1790/76;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 1790/76 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

« *Articolo 3 bis*

1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per rendimento indicativo il rendimento in semi di soia fissato, nel corso di una determinata campagna, per una o più zone omogenee di produzione.

2. Per la fissazione del rendimento indicativo è tenuto conto, per ciascun tipo di coltura di cui al paragrafo 3, dei rendimenti rappresentativi della tendenza generale quali risultano dai sondaggi effettuati dagli Stati membri produttori.

Per ciascun tipo di coltura, i sondaggi vertono su una percentuale rappresentativa delle superfici coltivate a soia, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici stesse.

3. Per ogni campagna vengono fissate al termine del raccolto una o più zone omogenee di produzione per la soia irrigua e per la soia non irrigua, tenendo conto dei fattori che hanno influenzato le condizioni di produzione. Tali zone sono fissate in funzione segnatamente delle regioni rappresentative delle superfici in cui ciascun tipo di coltura è stato praticato.

4. Per ogni campagna viene fissato un rendimento indicativo per ciascuna zona e ciascun tipo di coltura di cui al paragrafo 3 ».

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1790/76 è aggiunta la frase seguente:

« distinto secondo ciascun tipo di coltura di cui all'articolo 3 bis ».

(1) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.
(2) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 37.
(3) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 5.

Articolo 3

All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1790/76 è aggiunta la frase seguente :

« in particolare dell'indicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino ».

Articolo 4

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1790/76 è modificato come segue :

« 1. Prima del 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, distinte secondo ciascun tipo di coltura di cui all'articolo 3 bis :

— le superfici seminate a soia,
— le superfici raccolte a soia,
— i quantitativi di semi raccolti,
— il risultato dei sondaggi di cui allo stesso articolo ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH